

PEC (Ente Parco Nazionale del Vesuvio)

Da: Sogesid Pec <sogesid@pec.sogesid.it>
Inviato: martedì 31 ottobre 2017 19:20
A: epnv@pec.it
Oggetto: Convenzione Ente Parco Vesuvio
Allegati: Convenzione_Vesuvio_30_10.2017_DEF.docx.p7m.p7m; POD Vesuvio 30.10.2017_DEF.docx.p7m.p7m

Si trasmettono, in allegato alla presente, la Convenzione e il POD controfirmati dal presidente Biscaglia.

Saluti.

La Segreteria di Presidenza



CONVENZIONE

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione dei rischi, la difesa del suolo, la manutenzione delle infrastrutture verdi, nonché la fruizione turistica in sicurezza del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio

TRA

L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (nel seguito anche denominato "Ente Parco"), con sede in Ottaviano (Napoli), via Palazzo del Principe 80044, Codice Fiscale 94147260635, legalmente rappresentata dal Dott. Agostino Casillo, nella sua qualità di Presidente del Parco, in virtù dei poteri ad esso conferiti con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 99 del 26 aprile 2016, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede dell'Ente Parco;

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" così come modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

VISTO il DPR 5 giugno 1995 con il quale è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, regolando altresì la zonizzazione interna, le azioni di tutela e promozione, i divieti, il regime autorizzativo e la vigilanza;

VISTO lo statuto dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 23 marzo 2004, prot. DEC/DPN/413;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 394/91, l'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che all'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge (Enti preposti a servizi di pubblico interesse);

CONSIDERATO che l'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al DPR istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995;

CONSIDERATO che l'Ente Parco tutela i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire le finalità previste dalla legge 394/91 e s.m.i., in particolare, quelle indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 1, della citata legge e che rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTA la delibera n. 235 del 15/02/2017 con cui l'ANAC ha approvato le linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate linee guida le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi, "sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice";

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le seguenti attività:

- elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;
- interventi operativi per pubbliche calamità;
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale ed internazionale, così come individuato dalla normativa nazionale, internazionale e comunitaria;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell' "in house providing", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE e, in particolare, il punto 3 che dispone la non applicazione del codice degli Appalti nel caso in cui un appalto sia affidato ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (c.d. controllo in house orizzontale);

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro 0000287);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e registrata alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Fog. n. 753), volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della stessa Convenzione, da altro Soggetto pubblico;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero, oggetto della medesima Convenzione ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui all'Allegato 1 della Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali la Convenzione Quadro sopra citata prevede l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'Ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse Strutture Commissariali di Governo;

VISTA la nota prot. 19705 del 14 settembre 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, in considerazione dei danni e delle condizioni di rischio causati dai gravi incendi che hanno interessato il Parco Nazionale del Vesuvio nel mese di luglio 2017, ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la definizione di un atto convenzionale con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio volto ad attuare un piano di interventi di assistenza tecnica in grado di rispondere in modo adeguato alle primarie esigenze di ripristino dell'habitat naturale compromesso ed alla contestuale valorizzazione dell'area protetta;

CONSIDERATO che, al fine di dare seguito all'istanza del Dicastero, in data 27 settembre 2017 si è tenuto un incontro preliminare presso la sede dell'Ente Parco, funzionale all'acquisizione degli elementi tecnici necessari alla individuazione delle attività di supporto specialistico che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A.;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, per l'importo di € 450.000,00 IVA inclusa;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica contenuta nel suddetto Programma, consegnata dalla Sogesid S.p.A. che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività sarà garantita dall'Ente Parco nazionale del Vesuvio a valere su fondi propri e nella disponibilità del medesimo Ente;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono coerenti con quanto disposto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella citata Direttiva alla Società per l'annualità 2015/2017;

RITENUTO di dover fare riferimento, nel presente atto, alla richiamata Convenzione Quadro tra Ministero e Società del 22 gennaio 2015 e, in particolare, ai criteri per la determinazione dei corrispettivi a fronte delle prestazioni richieste;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio di cui alla L. 6 dicembre 1991 n.394, art. 12, comma 3, e le relative norme tecniche di attuazione, adottato con Delibera di Giunta Regionale n° 618 del 13 aprile 2007 ed approvato in via definitiva in data 19 gennaio 2010 dal consiglio Regionale della Campania;

VISTA la pianificazione di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed in particolare il piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/06 con Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015 ed approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2015 "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla" (G.U. Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2016),

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina l'affidamento a Sogesid S.p.A. dei servizi di supporto tecnico specialistico all'Ente Parco del Vesuvio, indicati ai successivi commi, sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nonché di quanto richiamato nelle premesse.
2. Attraverso il presente atto, l'Ente Parco e la Società concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni finalizzate alla prevenzione dei rischi, alla difesa del suolo, al ripristino delle infrastrutture verdi, nonché alla fruizione turistica in sicurezza del territorio compreso nell'area protetta:
 - I. Interventi connessi agli effetti degli incendi, all'erosione dei versanti, alla sismicità e al vulcanismo, attraverso interventi strutturali e non strutturali volti alla mitigazione dei rischi, al recupero dei suoli e ad aumentare le condizioni di sicurezza per i turisti, per le popolazioni residenti e per il patrimonio;
 - II. Ripristino funzionale dei percorsi e delle vie d'accesso alle zone turistiche di competenza dell'Ente Parco attraverso interventi di ingegneria naturalistica e ripristino morfologico, nel totale rispetto delle peculiari caratteristiche naturalistiche, geologiche e vegetazionali del Parco;
 - III. Ampliamento e ottimizzazione della rete sentieristica, attraverso la progettazione e la realizzazione di nuovi tratti e percorsi finalizzati al completamento ed alla interconnessione della rete storica e recente esistente con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura verde strategicamente connessa e fruibile in modo polivalente ed ecosostenibile (riduzione dell'accessibilità in auto a favore di percorsi circolari ad anello per trekking, MTB, ippovie, etc.);

- IV. Progettazione e realizzazione di infrastrutture ecosostenibili per la fruibilità turistica responsabile (punti di informazione, aree di sosta e fruizione, etc.) nel massimo rispetto delle caratteristiche naturalistiche, geologiche e paesaggistiche del sito;
 - V. Conservazione del patrimonio naturale, con la preservazione delle reti ecologiche di connessione col contesto ambientale e la riduzione dei fenomeni di frammentazione ambientale;
 - VI. Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesistico, col recupero dei sistemi insediativi e infrastrutturali storici la mitigazione dei fenomeni di degrado ambientale e di deturpamento paesistico.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 5, le seguenti attività di supporto tecnico e specialistico, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, secondo le condizioni specificate nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi articoli (Fase I – ricognizione, pianificazione e progettazione degli interventi prioritari):
- a) Ricognizione ed analisi degli effetti degli incendi estivi sulle condizioni di rischio idrogeologico nel territorio interessato dalla rete sentieristica dell'Ente Parco nonché ricognizione dei progetti esistenti;
 - b) Adeguamento, aggiornamento ed integrazione di progetti esistenti relativi ai "sentieri prioritari";
 - c) Pianificazione, programmazione e definizione delle indagini propedeutiche alla progettazione della rete sentieristica del Parco;
 - d) Attività tecniche propedeutiche alla progettazione di ulteriori interventi: "Rete green", "Porte d'accesso" al Parco e "Vie di discesa verso valle".
4. Con successiva Convenzione attuativa, da stipulare sulla base degli esiti delle attività previste al comma 3, la Sogesid S.p.A. si impegnerà a porre in essere le seguenti attività (Fase II - progettazione esecutiva e appalto degli interventi):
- esecuzione delle indagini specialistiche propedeutiche alla progettazione;
 - elaborazione di ulteriori livelli progettuali non esauriti nella Fase I;
 - supporto alla Stazione Appaltante nelle fasi di valutazione dei progetti (VIA, VAS, VINCA);
 - supporto tecnico per la verifica e la validazione dei progetti;

- supporto alla Stazione Appaltante nelle fasi di affidamento degli interventi;
 - supporto alla Stazione Appaltante nella fase di esecuzione degli interventi;
 - supporto alla Stazione Appaltante per le attività finalizzate alla gestione del coinvolgimento dei portatori di interesse e alla comunicazione degli aspetti tecnici oggetto della Convenzione.
5. Le modalità esecutive delle attività di supporto tecnico-specialistico relative alla Fase I elencate al comma 3 sono dettagliate nel pertinente Programma Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'art 3.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare:
- gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'art. 2, comma 3;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione dell'Ente Parco che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte dell'Ente Parco, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, previa verifica delle eventuali economie rinvenienti a seguito dell'espletamento delle attività.

Articolo 5

(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 3 (Fase I), è complessivamente pari a € 368.852,46 (euro trecentosessantottomilaottococinquantaquattro/46) oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 450.000,00 (quattrocentocinquantaquattro/00), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel Piano Operativo di Dettaglio.
2. La copertura finanziaria delle attività di cui al precedente comma è assicurata a valere su fondi propri dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e nella disponibilità del medesimo Ente.

Articolo 6

(Determinazione del corrispettivo)

1. Per le attività di supporto all'espletamento delle attività oggetto del presente atto, i corrispettivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. saranno determinati secondo le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione Quadro stipulata in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., di cui alle premesse.

Articolo 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l'Ente Parco provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
La fattura potrà essere emessa solo a seguito all'approvazione e validazione da parte dell'Ente Parco della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. che sarà comunicata per iscritto dalla stessa all'Ente Parco.
2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione all'Ente Parco della fattura elettronica, accompagnata da una relazione delle attività e dalla rendicontazione delle spese e delle giornate/uomo consumate.

3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme all'Ente Parco, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10

(Responsabile della Convenzione)

1. È individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Presidente dell'Ente Parco del Vesuvio.

2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente della Società o suo delegato.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11

(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa vigente, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione con esperti esterni - qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa - fermo restando l'importo complessivo di cui all'art. 5, comma 1.

Articolo 12

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13

(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 6 mesi – da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 14

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - Il Parco Nazionale del Vesuvio, in Ottaviano (Napoli), via Palazzo del Principe 80044;
 - La Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Articolo 18

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la

documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Il Presidente

Dott. Agostino Casillo

SOGESID S.p.A.

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.